



Regolamento Assembleare

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1.- Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Unione di Banche Italiane S.p.A. (la "Società").

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si intendono qui richiamate le norme di legge e dello statuto sociale della Società (lo "Statuto") riguardanti l'Assemblea.

Capo II COSTITUZIONE

Articolo 2 Partecipazione, intervento e assistenza in Assemblea

1.- Le modalità e i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e dello Statuto.

Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica, secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

2.- Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dello Statuto e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli aventi diritto al voto che, ove previsto nell'avviso di convocazione, partecipano all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione possono intervenire nella discussione degli argomenti trattati ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione medesimo.

3.- Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea dipendenti della Società e/o Amministratori e dipendenti delle società del Gruppo, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

4.- Con il consenso del Presidente possono assistere all'Assemblea persone diverse dagli aventi diritto di voto che abbiano inoltrato richiesta in tale senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Essi, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'Assemblea muniti di apposito tesserino e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.

5.- Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, accesso ai locali della riunione e uscita dagli stessi

1.- La verifica della legittimazione alla partecipazione in Assemblea ha inizio almeno 1 ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2.- Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono presentare al personale incaricato della Società, presso le apposite postazioni poste all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea, un documento di identificazione personale.

Il personale incaricato della Società, dopo avere espletato le necessarie verifiche, rilascia appositi documenti da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da utilizzare per l'esercizio di tutti i diritti assembleari.

Nel caso in cui le votazioni avvengano mediante l'utilizzo di terminali di voto, verrà consegnato all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea anche lo specifico apparecchio da utilizzare, che andrà riconsegnato al momento dell'abbandono – temporaneo o definitivo – dei locali stessi.

3.- Sono conteggiati ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi di volta in volta richiesti tutti gli aventi diritto al voto che si trovino all'interno dei locali assembleari, intendendosi con tale espressione la parte di sede assembleare posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei partecipanti nonché coloro i quali, se previsto nell'avviso di convocazione, partecipano all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitano il voto in via elettronica, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione.

4.- Coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea che per qualsiasi ragione si allontanassero dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a fare registrare la propria uscita, nonché l'eventuale successivo rientro, attraverso il transito dalle apposite postazioni di rilevamento elettronico poste all'ingresso della sede assembleare.

5.- Salvo diversa decisione del Presidente, nella sede assembleare non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

6.- I lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio/video soltanto per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate solo per proprio personale ausilio dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Articolo 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1.- Alla ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata nello Statuto.

2.- Il Presidente è assistito da un Segretario. Nel caso di Assemblea Straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un Notaio da lui designato.

Il Segretario e il Notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia.

3.- Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

4.- Il Presidente, per il servizio d'ordine, si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.

5.- Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.

6.- Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto di voto presenti, specificando il numero di quelli intervenuti in proprio e di quelli intervenuti per delega. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

7.- Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, decorsi 30 (trenta) minuti dall'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, ove prevista.

CAPO III

DISCUSSIONE

Articolo 5

Ordine del Giorno

1.- Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel trattare e porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 6

Interventi e repliche

1.- Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione dando la parola ai Consiglieri di Amministrazione e agli aventi diritto di voto che l'abbiano richiesta. Su invito del Presidente, possono altresì prendere la parola dirigenti della Società nonché amministratori e dirigenti di società del Gruppo.

2.- Fermo il diritto di porre domande prima dell'Assemblea ai sensi della normativa vigente, ogni avente diritto al voto presente nella sede assembleare ha diritto di prendere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno. Gli aventi diritto di voto che, ove previsto dall'avviso di convocazione, partecipano all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono intervenire nella discussione degli argomenti trattati ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione medesimo.

3.- Gli aventi diritto di voto possono, facendone richiesta, intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta può essere avanzata sino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Coloro che intervengono hanno altresì il diritto di replica.

4.- Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande di intervento.

5.- Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

6.- Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

7.- Tenuto conto del numero medio dei partecipanti alle assemblee della Società e di coloro che hanno preso la parola nelle assemblee della Società durante gli ultimi anni, nonché avuta presente l'esigenza di consentire il maggiore numero di interventi possibile, garantendo nel contempo l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari e la conclusione degli stessi in una unica riunione, la durata degli interventi è fissata dal Presidente in un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) minuti, mentre quella delle eventuali repliche in un periodo comunque non superiore a 2 (due) minuti. E' facoltà del Presidente accordare, tenuto conto delle circostanze, termini maggiori. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici. Ove colui che ha ottenuto la parola non si attenga a quanto in precedenza indicato, il Presidente lo invita a concludere entro un breve lasso di tempo, trascorso il quale gli può togliere la parola.

8.- Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Da tale momento nessuno degli aventi diritto al voto ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

Articolo 7

Sospensione dei lavori

1.- Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Articolo 8

Poteri del Presidente

1.- Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola:

- qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
- previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
- in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, così come in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

2.- Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV

VOTAZIONE

Articolo 9

Operazioni preliminari

1.- Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che fossero stati allontanati a norma dell'art. 8, comma 2, del Regolamento.

2.- Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione, anche in via unitaria, di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Votazione

1.- Il Presidente pone ai voti le proposte di deliberazione per alzata di mano ovvero con strumenti idonei ad agevolare la manifestazione e lo scrutinio dei voti. Nel caso di voto per alzata di mano per consentire la registrazione nel verbale, così come previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza, coloro che hanno espresso un voto risultato di minoranza o che

si siano astenuti devono fare registrare il loro nominativo presso gli appositi seggi, presentando la documentazione ricevuta all'ingresso in sede di registrazione e un documento di identificazione.

2.- Nel caso di voto peralzata di mano, ove l'esito della votazione non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni e dei soci che si sono dichiarati non votanti, il Presidente può farla ripetere eventualmente con il metodo "alzata e seduta", con prova e controprova.

Articolo 11

Risultati delle votazioni

1.- Esaurite le operazioni di conteggio complessivo dei voti, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, proclama i risultati delle votazioni.

2. - Con riferimento a quanto precede, i risultati delle votazioni sono riportati anche negli allegati al verbale dei lavori assembleari di cui all'art. 13 del Regolamento.

CAPO V

CHIUSURA

Articolo 12

Chiusura dei lavori

1.- Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Articolo 13

Pubblicità dei lavori

1.- Il verbale dei lavori assembleari è redatto dopo la conclusione dei lavori assembleari, anche nelle giornate successive a quella della riunione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa applicabile. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Notaio o Segretario dell'Assemblea, nonché pubblicato nelle forme previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

1.- Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria della Società, se tale materia è stata preventivamente indicata nell'ordine del giorno.

2.- Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, purchè non in contrasto con le disposizioni del Regolamento.

Aprile 2019